TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

# Art. 38

## R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modif

Premi annuali e di congedamento ai volontari a premio.

Ai volontari a premio delle varie categorie e specialita' spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

L. 500 per i radiotelegrafisti;

L. 600 per i cannonieri A., torpedinieri E. ed S., carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;

L. 700 per marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti C. ed A., infermieri, musicanti, servizi portuali;

L. 800 per i torpedinieri M.;

L. 1.000 per i cannonieri P. ed artificieri ed i marinai palombari;

per ogni anno di servizio di ferma prestato;

b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.

Ai volontari a premio che commutano la ferma di anni 4 in quella ordinaria di anni 6, in luogo dei premi di cui alle precedenti lettere a) e b), viene corrisposta, all'atto della classifica a sottocapo brevettato una gratificazione pari a 3 anni di premio.

Ai volontari a premio che al termine della ferma di anni 4 contraggono la ferma complementare a premio di anni 2, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a 3 anni. Al termine della ferma complementare di anni 2 spetta ad essi il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a 2 premi annuali, salvo che non abbiano, nel frattempo, richiesto ed ottenuto ulteriori ferme complementari, nel qual caso i premi, accresciuti delle corrispondenti annutilita', vengono corrisposti all'atto del congedamento.

Ai volontari a premio prosciolti dalla ferma per motivi di salute o di famiglia vengono corrisposti, oltre agli eventuali premi annuali maturati, tanti dodicesimi del premio stesso

quanti sono i mesi interi di ferma da essi compiuti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessun premio spetta ai prosciolti dalla ferma volontaria a premio per motivi diversi da quelli piu′ sopra indicati.

Perdono altresi′ il diritto ai premi maturati i volontari a premio trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta′ personale superiori a due mesi, comunque condannati dai tribunali militari.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina |
| Estremi | Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-38-r-d-9-novembre-1925-n-2222-art-7-e-8-r-d-15-aprile-1926-n-819-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it